

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. di Repertorio 5270

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'Impresa Francesco Legrottagnie di Fasano per la esecuzione dei lavori di ripristino e manutenzione generale alle case per i " Senza Tetto" in Brindisi-Lotti N.O.P. - Via Marche.-

8.887.500 -

Importo al netto di fire

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantanove in questo giorno

venti del mese di *agosto* nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma -Direttore Generale-

funzionario rogante- dell'Istituto ~~proposto~~ autorizzato, con Ordinanza n.4 /68 in data 1.2.1968 del

Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto

Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse

dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt: 151 e 153

del T.U. 28 aprile 1938, n.1165, richiamati in vigore



Palma
FUNZIONARIO ROGANTE
Vincenzo Palma

dall'art.8 della Legge 2.7.1949 n.408- sono comparsi,
senza l'assistenza dei testimoni,avendovi le parti esp
espressamente rinunciato con il mio consenso e di co-
mune accordo a norma di legge;

1°)-Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giusep-
pe,nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in
Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della provin-
cia di Brindisi per nome e per conto del quale di-
chiara di agire;

2°)- Il Sig. Legrottaglio Francesco,nato il 16 Apri-
le 1935 in Fasano ed ivi residente alla via Grassi
n.17, Titolare dell'Impresa edile omonima.-

PREMESSO

-CHE il Consiglio di Amministrazione diq questo Isti-
tuto ha autorizzato, nella seduta del 1°.3.1969 con
delibera n.1721 l'esecuzione dei lavori di ripristi-
no e manutenzione generale ai Lotti N.O.P. di case
per i " Senza Tetto" in Brindisi-via Marche, previ-
sti dall'apposita perizia dell'importo di L.9000000.-
redatta dalla Ripartizione Tecnica;

-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva compe-
tenza di questo Istituto.-

-CHE con ordinanza Prefidenziale n.5/69 del 17 giu-
gno 1969 è stata disposta la licitazione privata a

termini abbreviati.-

-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 25 giugno 1969, ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n.35 Imprese, come da raccomandata 4322 del 17.6.1969, che resta allegata sotto la lettera "A".-

-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore dodici del 24 giugno 1969.-

-CHE esperita la detta licitazione privata in data 24.6.1969 i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Legrottaglie Francesco da Fasano col ribasso d'asta di lire 1,05% (lire una e zero cinque per cento), come da relativo verbale che resta allegato al presente atto sotto la lettera B.-

-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera C. e delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..-

-CHE l'Impresa Legrottaglie Francesco da Fasano intende costituire la cauzione definitiva, a garanzia



degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'Art.3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R.16 Luglio 1962 numero 1063 ed offrire un ulteriore ribasso di £.0,20% - (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di £. 1,05% (lire una e centesimi cinque per cento).-

CIO' PREMESSO: le costituite parti convengono quanto
segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli
atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig.
Legrottagnie Francesco da Fasano s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO" e l'Impresa Legrottagnie Francesco da Fasano " IMPRESA " .-

ART.2°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede all'Impresa Legrottagnie Fran-

cesco da Fasano la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di ripristino e di manutenzione generale alle case per i " Senza Tetto", in Brindisi Lotti N.O.P. via Marche, giusto perizia redatta dal Direttore Tecnico di que sto Istituto per l'importo complessivo di lire 9.000.000 (lire novemilioni) a base d'asta che, per effetto del ribasso di lire £.1,05% (lire una e zero cinque per cento) e di quello aggiunto di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto lire 1,25% (lire una e centesimi venticinque per cento) sui prezzi della perizia, si riducono a lire 8.887.500.- (lire ottomilionioctocottantasettemilacinquecento).-

ART.3°)- In virtù dell'art.99,ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D.

23.5.1924 n.827, forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso

materialmente allegato il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 16-
Luglio 1962, n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia

Stampa circolare del Ministero dei Lavori Pubblici con data 16-10-1961 e firma manoscritta.

di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto. Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig. Francesco Legrottaglio da Fasano presta la cauzione di £. 450.000,=(lire quattrocentocinquanta mila) mediante atto di fidejussione bancaria, fino alla concorrenza di lire - £. 450.000 (lire quattrocentocinquanta mila) rilasciata il 5.8.1969 dalla Banca Istituto Bancario Italiano S.p.A.- Sede di Milano, che resta allegata al presente atto sotto la lettera D.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine

-degli effetti del presente contratto.-

ART.6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione,

forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza
dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da te-
nersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la
ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di
collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda
la esecuzione delle opere oggetto del presente con-
tratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità
dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto
disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per
quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente
non considerato, al Regolamento Generale sulla con-
tabilità dello Stato ed al Nuovo Capitolato Genera-
le per gli appalti delle opere di competenza del
Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART.7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta

conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle con-
dizioni locali delle cave e dei materiali, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari che
possano influire sulla determinazione dei prezzi che
rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della
Amministrazione Appaltante di procedere alla revisio-
ne dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni
di legge sulla materia.-



Handwritten signature

ART. 8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART. 9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23 Maggio 1924 N. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'articolo uno della Legge 10.12.1953 N. 936.-

ART. 10°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori pubblici 20 Marzo 1865 n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

ART. 11°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edi-

li ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

ART.12°)-
L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se

nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese;

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 13°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

ART. 14°)- Per gli effetti del presente contratto la

Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune .-

~~ART. 15°)~~ Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposte, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari.-

A richiesta io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bol-

lo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 93 della Legge 10.4.1947, n. 261 e successive modificazioni e dell'art. 147 del T.U. 28.4.1938 n. 1165 prorogato dalla Legge 18 marzo 1968, n. 402.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate dodici e righe otto sino a questo punto della medesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Firmato: Ubaldo VALLARINO;

" b : LEGROTTAGLIE Francesco;

" : Avv. Vincenzo PALMA, funzionario rogante.

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte L. OTTOMILA = Reg.to il 5/9/1969
al N° 1737 Mod. I

IL CASSIERE
F.to Illeggibile

IL DIRETTORE II Classe
F.to Illeggibile

Per copia conforme
16 SET. 1969



FUNZIONARIO
Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma